

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ASCONNET SRLS
ver. 1/1-2020**

Il presente Regolamento di Procedura (di seguito RdP) si applica ai servizi di mediazione forniti dall'Organismo Asconnet srls.

Le parti e chi le assiste che partecipano ad un procedimento di mediazione, tutti coloro che per qualsiasi ragione utilizzano i servizi dell'Organismo, i mediatori iscritti all'albo dell'Organismo, i responsabili di sede o di articolazione, coloro che si trovano all'interno delle sedi dell'Organismo, il personale ausiliario, sono tenuti a conoscerlo (anche prendendone visione sul sito istituzionale dell'Organismo all'indirizzo www.asconnet.it o chiedendone copia allo stesso Organismo o ai suoi mediatori) e a rispettarne il dettato.

La conoscenza, l'approvazione e l'accettazione, senza condizioni, deriva dal solo fatto di aver richiesto i servizi all'Organismo.

La mancata accettazione impedisce l'erogazione dei servizi dell'Organismo.

In caso, vi fossero incomprensioni sul testo del RdP, potrà sempre essere richiesto un chiarimento al Responsabile dell'Organismo.

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

Coloro i quali vogliono utilizzare i servizi di mediazione debbono presentare una apposita domanda, su modulistica dell'Organismo (scaricabile dal sito istituzionale o richiedendone copia all'Organismo), oppure in forma libera e deve indicare il nome dell'Organismo

La domanda deve essere compilata in forma chiara e leggibile e deve contenere, a pena di inaccettabilità ed improcedibilità della stessa:

- a) i dati anagrafici completi delle parti istanti
- b) l'oggetto della controversia
- c) le ragioni della pretesa
- d) il valore della controversia
- e) i dati anagrafici completi delle parti da chiamare
- f) l'ordinanza del giudice, nel caso di mediazione demandata.

La domanda, firmata da chi la presenta, deve essere accompagnata dalla prova di aver eseguito il versamento delle spese di avvio, dalla fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità e del codice fiscale. La domanda comporta l'accettazione del RdP e delle clausole relative al

trattamento dei dati (LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 13 E 14 REG UE N. 679/2016 *PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHIARIMENTO O CONTESTAZIONE

CONTATTARE IL RdP ALLA PEC SOCIETARIA ASCONNETSRLS@PE.CIT)

Si precisa che:

- 1) il contenuto dell'oggetto della controversia deve essere sintetico ma tale che chi riceve la convocazione sia posto in grado di comprendere gli estremi ed il contenuto della domanda. Se lo spazio sulla modulistica risultasse insufficiente, alla domanda può essere allegata una breve memoria di non più di una cartella.
- 2) Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice civile di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La domanda può essere presentata presso una sede o articolazione dell'Organismo oppure inviata per email all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo.

Ricevuta la domanda, l'Organismo, verificato che il procedimento possa svolgersi (ex art 4 Dlgs 28/2010) presso una sede accreditata ovvero che, in mancanza, possa essere trattata presso una sede di altro organismo con il quale è stato stabilita una convenzione ex art. 7 DM 180/2010, protocolla la stessa sul registro degli affari di mediazione (RAM), attribuendo un numero progressivo/anno e forma il fascicolo elettronico e/o cartaceo.

La data di presentazione della domanda fa fede al fine della competenza dell'Organismo in caso siano presentate altre domande, dello stesso contenuto, presso altri organismi (art. 4 Dlgs 28/2010) Se la domanda non contiene tutti i dati richiesti o questi non sono completi o leggibili, la domanda resta sospesa sino al suo completamento. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza i alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda è tenuta in sospenso e la parte richiedente viene invitata provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà alla archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.

La domanda è lavorata nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli orari di segreteria e il volume di affari da trattare.

L'Organismo procede quindi ad individuare il mediatore che per esperienza, capacità, indipendenza ed imparzialità sia ritenuto idoneo alla trattazione della controversia e gli affida l'incarico. La scelta del mediatore potrà avvenire anche in base a criteri di turnazione tra i mediatori iscritti se, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo la controversia è da considerarsi di normale gestione. Ove, a giudizio del responsabile dell'organismo, la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia

sul piano della definizione di diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si procederà alla designazione di mediatori di pari grado di competenza; la selezione degli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Il mediatore designato non può rifiutarsi di svolgere l'incarico a meno che non vi siano motivi che vi ostino. La parte istante (o le parti congiuntamente) può indicare un mediatore di sua scelta tra quelli iscritti nell'albo dei mediatori dell'Organismo ma l'attribuzione dell'incarico spetta, in ogni caso, al Responsabile dell'Organismo.

Se il mediatore non può svolgere l'incarico o, anche dopo l'accettazione ravvisa di non poterlo svolgere o le parti ritengono che non possa svolgerlo, ne dà immediata comunicazione al Responsabile dell'Organismo che provvede alla sua sostituzione.

Se il mediatore incaricato è anche Responsabile dell'Organismo alla sua sostituzione provvede il mediatore che abbia la più anziana età tra quelli iscritti.

Viene fissata quindi la data, l'ora ed il luogo di svolgimento del primo incontro e il mediatore.

L'invio alla parte chiamata della copia della domanda di mediazione è integrato dalla comunicazione della data e l'ora del primo incontro, dal nome del mediatore, dal valore della controversia e dalla modulistica per l'adesione alla procedura e trasmesso all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La presentazione della domanda ha gli stessi effetti della domanda giudiziale ed i termini sospesi o interrotti ripigliano a decorrere dalla data di deposito del verbale conclusivo presso la sede amministrativa dell'Organismo.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Gli incontri si svolgono presso la sede territorialmente competente ovvero in altro luogo ritenuto idoneo dall'Organismo oppure in videoconferenza, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento ed alla quale si applicano i criteri e le modalità indicate nell'allegato 3. Il luogo di svolgimento degli incontri è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Il procedimento di mediazione ha una durata di mesi tre a partire dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, se entrambe le parti lo ritengono opportuno ed il mediatore vi acconsente il termine può essere prorogato.

Il procedimento di mediazione si volge senza formalità, è orale e, pertanto, degli incontri non è redatto alcun verbale.

All'inizio, il mediatore si accerta che le parti conoscano ed approvino il presente Rdp, rilascia la sua dichiarazione di imparzialità, raccoglie le fotocopie dei documenti delle parti e degli avvocati che le assistono, anche ai fini delle norme sull'antiriciclaggio, fa sottoscrivere alle parti e a tutti i presenti la dichiarazione di obbligo alla riservatezza e il consenso al trattamento dei dati ed acquisisce i documenti di identità dei tutti coloro che sono presenti.

Il mediatore, inoltre, si accerta della qualità delle parti e dei loro poteri di disporre dei diritti quesiti.

Il procedimento può essere svolto solo con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata.

Le parti debbono partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, salvo che non vi partecipino a mezzo di rappresentanti o delegati. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice (art. 5 comma 1 bis e comma 2 del Dlgs 28/2010) le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Se non sono assistiti da un avvocato il procedimento non può proseguire. Nelle mediazioni c.d. facoltative, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

Il legale che assiste le parti deve essere a conoscenza dei dati e dei fatti che riguardano la controversia e collaborare con il mediatore e con le altre parti ed i loro legali per il raggiungimento di un accordo conciliativo.

Le parti possono partecipare anche a mezzo terzi muniti di procura speciale sostanziale le cui firme debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale. L'avvocato della parte non può autenticare le

firme dei suoi clienti ma può essere nominato suo procuratore con procura speciale notarile (vedi allegato 7). Il legale indicato nella procura non può farsi sostituire, salvo casi eccezionali e sempre che le parti vi abbiano acconsentito. La sola procura ad litem non è ammissibile né valida.

La documentazione prodotta e quanto esposto durante gli incontri è assoggettata al vincolo della riservatezza, sia da parte del mediatore che da parte dei partecipanti o altri che vi assistono e alle regole del Codice Etico.

Al primo incontro, il mediatore, rese le necessarie informazioni in merito alle funzioni e alle modalità di svolgimento della mediazione e rilasciata la sua dichiarazione di imparzialità, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Gli incontri di mediazione, congiunti o separati, sono organizzati e gestiti in piena autonomia dal mediatore.

Durante gli incontri, se le parti hanno manifestato la loro volontà di proseguire, il mediatore decide autonomamente se il suo ruolo debba essere facilitativo o aggiudicativo, adoperandosi affinché le parti raggiungano un accordo conciliativo

Il mediatore può, in ogni momento presentare una proposta conciliativa anche di sua iniziativa e anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 11 e 13 del Dlgs 28/2010.

Se durante il procedimento nasce la necessità di avvalersi di un esperto si procede ai sensi dell'art. 8 quarto comma del Dlgs 28/2010 e con i criteri di cui all'allegato 6 del presente RdP.

Le parti e chi le assiste, durante gli incontri e durante tutto lo svolgimento del procedimento ed anche al di fuori del suo ambito, sono tenute al rispetto della figura e del ruolo del mediatore, nonché al rispetto reciproco e al mantenimento di un atteggiamento corretto, educato e orientato al raggiungimento di un accordo conciliativo. Si applicano le norme degli artt. 88 e 89 del codice di procedura civile.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Quando l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett a) del Dlgs 28/20210).

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si conclude quando è raggiunto un accordo o quando manifestamente non è possibile raggiungere un accordo.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri i mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all'art 5 comma 1 del Dlgs 2/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Dlgs 28/2010.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo e al primo incontro della mediazione vera e propria si presenta solo una delle parti la mediazione si conclude con verbale negativo.

Se la parte istante non si è presentata, il procedimento deve ritenersi abbandonato. Se la parte chiamata non si è presentata, il procedimento deve ritenersi chiuso senza successo.

Alle parti assenti non può essere rilasciato il verbale e in caso di abbandono il procedimento si chiude con esito negativo. Il mediatore che rilasci il verbale conclusivo alle parti assenti ne risponde amministrativamente.

Al termine, il mediatore redige un verbale conclusivo nel quale dà atto dello svolgimento del procedimento.

Le parti lo sottoscrivono per accettazione di quanto redatto dal mediatore. Al termine del procedimento di mediazione alle parti viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio che deve essere compilata e sottoscritta dalle parti stesse

Il mediatore certifica l'autografia della firma delle parti, apposta direttamente in sua presenza .

Se la mediazione si è svolta in videoconferenza le modalità certificazione della autenticità della firma sono quelle di cui all'art. art 83, comma 20-bis, terzo periodo del DL 17/03/2020 n. 18:

l'avvocato che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione, qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici e per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione.

Il mediatore dà inoltre atto della eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Al verbale conclusivo è allegato l'accordo di conciliazione, la proposta del mediatore, se non è stata accettata dalle parti e, solo se le parti vi acconsentono, l'eventuale perizia del tecnico.

L'accordo conciliativo è sottoscritto solo dalle parti e dai loro avvocati, anche ai fini della esecutorietà dello stesso. Non deve essere sottoscritto dal mediatore.

Al verbale, per ragioni di opportunità e riservatezza non possono essere allegate documentazioni o dichiarazioni delle parti. Nello stesso verbale non possono essere assolutamente inseriti commenti o dichiarazioni delle parti. La violazione di tale prescrizione viola il regolamento dell'Organismo ed i principi di riservatezza ed il mediatore ne risponde sotto il profilo amministrativo e civilistico.

Il verbale deve essere depositato in copia, al più presto, presso la segreteria dell'organismo. Dalla data di deposito (e non dalla data di conclusione del procedimento) ricominciano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. Il ritardo nel deposito del verbale costituisce grave inadempimento e il mediatore è responsabile per gli eventuali danni procurati alle parti.

Il verbale conclusivo è sottoscritto in tanti originali quante sono le parti che hanno partecipato e viene rilasciato alle stesse, solamente in originale, in quanto l'Organismo non può rilasciare copie conformi e sempre che le parti abbiano adempiuto al pagamento delle indennità di mediazione. Del rilascio del verbale il mediatore conserva ricevuta.

Se il verbale (e l'eventuale accordo) sono stati sottoscritti con firma digitale, il mediatore conserva il file .pm7

Non si rilasciano altre copie, anche informali.

La copia trasmessa alla segreteria dell'Organismo è conservata nel fascicolo del procedimento per un massimo di anni tre, dopo di che l'intero fascicolo è avviato al macero.

Il mediatore è tenuto altrettanto a conservare il fascicolo del procedimento per lo stesso periodo e ai fini dalle norme sull'anticiclaggio deve conservare una scheda riepilogativa del procedimento ed i documenti delle parti per dieci anni.

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa ed i criteri di applicazione della stessa sono contenuti nell'allegato 5.

Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento di quanto dovuto per l'indennità di mediazione. In ogni caso sono tenute anche al rimborso delle spese vive documentate.

Ogni parte è tenuta singolarmente al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

Qualora, il mediatore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che alcune parti costituiscano un unico centro di interesse, può autorizzare un unico versamento, altrimenti sia le parti istanti che le parti chiamate sono tenute ognuna al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

Coloro che si trovano nelle condizioni per accedere al gratuito patrocinio rilasciano autocertificazione e allegano alla stessa il modello ISEE dell'anno corrente.

In ogni caso, le parti ammesse al gratuito patrocinio debbono rimborsare le spese vive sostenute per lo svolgimento del procedimento.

L'Organismo si riserva di eseguire gli opportuni accertamenti anche avvalendosi di altri organi dello

Stato.

L'Organismo rilascia alle parti regolare fattura di quanto ricevuto.

La fattura è intestata esclusivamente e tassativamente solo alla parte che ha richiesto il servizio anche se il pagamento è stato effettuato da terzi per suo conto

ACCORDO CON ALTRI ORGANISMI

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera c) l'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI

L'Organismo forma separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazione e applica criteri di assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato.

TIROCINIO ASSISTITO

In ottemperanza alle norme di legge, l'Organismo permette che altri mediatori del proprio albo o di altri organismi, assistano agli incontri di mediazione al fine del tirocinio assistito secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato 4.

Il mediatore, durante gli incontri, rende edotte le parti della presenza dei tirocinanti. Se le parti lo richiedono, può escludere i tirocinanti dalla partecipazione agli incontri.

Il tirocinio è assolutamente gratuito.

FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO – COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

L'accesso al fascicolo del procedimento è sempre consentito alle parti relativamente a quanto da loro prodotto nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, per gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasioni di sessioni separate.

Le parti che non partecipano al procedimento non possono richiedere il mediatore o l'Organismo di rendere noto o di allegare al fascicolo del procedimento loro dichiarazioni.

I dati raccolti nel fascicolo sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati raccolti nel RAM sono riservati e le parti non possono accedervi né l'Organismo può essere richiesto da chicchessia di accedervi.

Al mediatore si applicano le norme del codice di procedura penale relativamente al segreto d'ufficio (art. 200 e 103 del cpp)

RAPPORTI TRA L'ORGANISMO ED I MEDIATORI

I mediatori iscritti all'albo dell'Organismo operano in base ad un rapporto di libera collaborazione professionale.

Tuttavia, oltre ad attenersi a quanto indicato nell'art. 14 del Dlgs 28/2010, ai sensi della lettera d) del 1 comma dello stesso articolo, debbono corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

Debbono, inoltre, svolgere il proprio incarico attenendosi al Codice Etico e a tutte le prescrizioni del presente Regolamento o a quanto il Responsabile dell'Organismo ritenga opportuno prescrivere.

Il mediatore che non si attiene a quanto prescritto oltre ad essere soggetto a sanzioni amministrative, risponde, per la sua condotta, patrimonialmente e civilisticamente di eventuali danni arrecati alle parti o all'Organismo, con diritto di rivalsa dello stesso quando abbia dovuto risarcire.

Al mediatore è fatto divieto di chiedere o ricevere pagamenti da parte delle parti.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'Organismo ed il mediatore non sono responsabili se non per il mancato adempimento di obblighi previsti dalla legge o dal Regolamento.

Non sono responsabili di quanto dichiarato dalle parti prima, durante e dopo lo svolgimento del procedimento o di fatti o atti imputabili esclusivamente alle parti.

L'Organismo è responsabile nei confronti delle parti qualora la sua condotta o quella dei suoi

mediatori abbia cagionato un danno, almeno che non dimostri di non aver alcuna responsabilità per aver agito in buona fede ed aver operato con la diligenza del buon padre di famiglia

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- la determinazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CLAUSOLA CONCILIATIVA

Qualora, nel rapporto con l'Organismo dovesse nascere una controversia le parti e gli avvocati che le assistono nonché l'Organismo stesso si impegnano a ricorrere all'istituto della mediazione prima di adire qualsivoglia via legale. L'impulso è a carico della parte più diligente che presenterà la domanda di mediazione presso un organismo di sua scelta presente nel ROM del Ministero di Giustizia.

FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse nascere riguardo i servizi prestati dall'Organismo o dall'applicazione del presente regolamento il Foro Competente è quello della sede legale della Asconnet srls

Per le controversie nascenti dal mancato pagamento dei servizi stessi il foro competente è, a scelta dell'Organismo, quello della sede legale dell'Asconnet srls oppure del Tribunale competente per il domicilio della parte.

NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme in materia di mediazione.

Allegati:

- 1: Scheda di valutazione del servizio
- 2: Codice Etico
- 3: Procedura telematica
- 4: Tirocinio assistito
- 5: Tariffe
- 6: Norme sull'utilizzo dell'esperto